

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3547

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **FINOCCHIARO** e **FUSARO**

Presentata il 9 novembre 1966

Modifiche alla legge 3 novembre 1964, n. 1122

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 3 novembre 1964, n. 1122, sono state stabilite varie norme a favore del personale insegnante delle cosiddette materie sacrificate della Scuola media.

Una parte di tale personale insegnante ha avuto, grazie alla citata legge n. 1122, la possibilità di una sistemazione temporanea nelle segreterie degli istituti di istruzione secondaria, in attesa di una sistemazione più conforme alla preparazione culturale degli interessati.

Purtroppo dopo quasi due anni dall'entrata in vigore della legge n. 1122, il problema dei « sacrificati » ancora non è stato risolto.

Si rende pertanto necessario un nuovo intervento del Parlamento.

In primo luogo è bene stabilire subito che le norme contenute negli articoli 2 e seguenti della citata legge n. 1122, conserveranno la loro efficacia anche per il triennio successivo a quello ivi indicato; e ciò al fine di evitare che al termine del prossimo anno scolastico i « reimpiagati » si trovino improvvisamente senza posto.

Occorre inoltre chiarire la natura giuridica del loro particolare rapporto di lavoro e, naturalmente, tutte le conseguenze di natura economica.

Non si può non riconoscere infatti che la legge n. 1122 configura per il personale in questione una sistemazione di emergenza, la cui durata è chiaramente determinata entro ristretti limiti di tempo.

La stessa legge usa, all'articolo 5, la parola utilizzazione, termine che lascia chiaramente intendere la conservazione dello stato giuridico del personale interessato.

L'articolo 4 prevede addirittura che il servizio prestato presso le segreterie delle scuole secondarie venga valutato come servizio scolastico, dal che si deduce che il legislatore ha inteso assicurare al personale in questione la conservazione del rapporto di lavoro in un particolare periodo di emergenza, nel presupposto che detto personale possa presto tornare all'insegnamento.

Se così non fosse non vi sarebbe stata la necessità di porre un limite di tempo per la utilizzazione prevista dalla legge n. 1122; il personale in questione è infatti provvisto per la stragrande maggioranza di titolo di studio che consentirebbe la permanenza nel nuovo impiego.

L'esatta definizione della natura giuridica della utilizzazione prevista dalla legge n. 1122 è legata a conseguenze di grande rilievo, in particolare sui seguenti punti:

1) *Orario di servizio.* — Si riconosce che la assunzione di nuove mansioni debba accompagnarsi all'orario di servizio relativo alle mansioni stesse e si ammette pertanto che l'orario di servizio debba essere quello dei segretari ed applicati di segreteria.

2) *Trattamento economico.* — Trattandosi di utilizzazione temporanea che non fa venir meno la qualifica di insegnante, si chiede che

venga conservato il trattamento economico proprio delle categorie di appartenenza.

3) *Scatti biennali di stipendio.* — Gli insegnanti in questione hanno maturato uno o più scatti di stipendio, dei quali si chiede la conservazione.

4) *Congedi per malattia o per altre cause.* — Siccome i congedi per malattia sono in relazione all'anzianità di servizio, si chiede che detti congedi vengano corrisposti tenendo conto del servizio prestato in qualità di insegnanti.

5) *Pensioni.* — Gli interessati hanno avuto negli anni scorsi, in base all'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il diritto alla pensione a carico dello Stato; si chiede che vengano continuati i versamenti per tale pensione e non si ritorni ai versamenti INPS che vengono effettuati per il personale non di ruolo delle segreterie.

6) *Limiti di età.* — Si chiede che gli interessati possano rimanere in servizio fino al 70° anno di età come tutti gli altri insegnanti, e non vengano pertanto esclusi dalla sistemazione prevista dalla legge n. 1122, qualora abbiano raggiunto il 65° anno.

* * *

Ma non è sufficiente provvedere per coloro i quali già hanno avuto l'utilizzazione nelle segreterie.

Le conseguenze della riforma della Scuola media si sono fatte sentire anche negli istituti tecnici e professionali; gli insegnanti estromessi dall'insegnamento nella Scuola media (in particolare quelli delle materie completa-

mente sopresse) hanno infatti avanzato domanda per gli istituti tecnici e professionali, ottenendo spesso di sostituire gli insegnanti che, pur essendo dotati di minori titoli, prestavano servizio in questi ultimi istituti con il possesso della abilitazione o del titolo di studio legalmente richiesto.

È logico pertanto che le provvidenze previste a suo tempo per gli insegnanti della Scuola media, vengano estese ai colleghi delle medesime discipline che prestano o prestavano servizio presso altri istituti di istruzione secondaria.

È stato osservato inoltre che le norme contenute nella più volte citata legge n. 1122 sui requisiti di servizio e di titolo di studio sono troppo restrittive.

Si chiede pertanto che possano giovare dei benefici previsti dalla legge stessa anche coloro che hanno esercitato l'insegnamento con qualifica non inferiore a buono per almeno due anni anche non consecutivi, per un numero di ore settimanali non inferiore a 10.

Per quanto riguarda il titolo di studio si ritiene che sia sufficiente, oltre la licenza di studi secondari superiori e la declaratoria di equipollenza rilasciata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, anche il giudizio di idoneità rilasciato ai sensi della circolare ministeriale del 23 luglio 1949, n. 29, che diede applicazione ai decreti-legge 7 maggio 1948, n. 1277 e n. 1278.

L'articolo 4 del progetto di legge stabilisce infine, per evitare equivoci o dubbi in sede interpretativa, che i posti in soprannumero di cui all'articolo 3 della legge n. 1122, che non siano stati attribuiti nel corso degli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, siano assegnati in base alle graduatorie che dovranno essere compilate negli anni successivi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme contenute nell'articolo 2 e seguenti della legge 3 novembre 1964, n. 1122, conservano la loro efficacia anche per gli anni scolastici 1967-68, 1968-69 e 1969-70.

I benefici previsti dall'articolo 2 della medesima legge n. 1122 vengono estesi al personale in servizio negli Istituti professionali nonché alle insegnanti tecnico pratiche in servizio negli Istituti tecnici femminili con nomina a tempo indeterminato.

ART. 2.

Il personale insegnante provvisoriamente utilizzato in posti della carriera di concetto e della carriera esecutiva presso gli Istituti e Scuole d'istruzione secondaria ed artistica ai sensi della legge 3 novembre 1964, n. 1122, conserva ai fini economici e giuridici il trattamento proprio della categoria di appartenenza con la sola eccezione degli obblighi di servizio in vigore per il personale amministrativo.

ART. 3.

A partire dall'anno scolastico 1966-67 le norme di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 2 della suddetta proposta di legge n. 1122 riguardanti i requisiti per la presentazione delle domande di reimpiego risultano così modificate:

b) abbiano esercitato, con qualifica non inferiore a buono, l'insegnamento per un numero di ore settimanali non inferiore a 10 per almeno 2 anni anche non consecutivi;

c) abbiano una licenza di studi secondari superiori, o declaratoria di equipollenza rilasciata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, Sezione seconda, o giudizio di idoneità rilasciato ai sensi della circolare ministeriale del 23 luglio 1949, n. 29, applicativa dei decreti-legge 7 maggio 1948, n. 1277 e n. 1278, oppure, per quanto concerne gli istituti e scuole d'arte, titolo valido per accedere ai relativi posti.

ART. 4.

I posti in soprannumero di cui all'articolo 3 della sopraccitata legge n. 1122 non attribuiti nel corso degli anni scolastici 1964-65 e 1965-66 verranno assegnati in base alle graduatorie che saranno compilate negli anni scolastici successivi.